Cassazione civile sez. II - 10/06/2004, n. 10994. Pres. Corona. Est. Triola.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 19 giugno 1996 il notaio Ri. P. conveniva la I. s.p.a. e Ro. L. davanti al Pretore di Udine, chiedendo la condanna degli stessi in solido al pagamento della somma di lire 4.630.700, che asseriva spettargli a titolo di compenso per prestazioni professionali svolte in favore della società in questione in base ad incarico conferitogli da Ro. L. che ne era il legale rappresentante.

Ro. L., costituitosi, resisteva alla domanda, che veniva accolta dal Pretore adito con sentenza in data 3 marzo 1997 nei confronti della sola I. s.p.a.

Il notaio Ri. P. proponeva appello, che veniva rigettato dal Tribunale di Udine con sentenza in data 13 novembre 2001.

I giudici di secondo grado ritenevano che erroneamente l'appellante sosteneva che le "parti" che in base all'art. 78 legge notarile sono responsabili in solido verso il notaio tanto al pagamento degli onorari e diritti quanto al rimborso delle spese sono tutti coloro che intervengono nell'atto individualmente considerati anche soltanto in veste di organi rappresentativi di enti o persone giuridiche.

Osservava in proposito il Tribunale di Udine:

L'estendere la responsabilità personale nei confronti del notaio anche a soggetti che intervengono all'atto in qualità di organi rappresentativi di una persona giuridica (come tale dotata di piena autonomia patrimoniale) significherebbe derogare non solo ai principi in materia di obbligazioni contrattuali (deroga che deve trovare effettivamente la sua ratio in una volontà del legislatore di cautelare

il notaio sotto il profilo patrimoniale, e che è evidente nel dettato dell'art. 78 della legge notarile), ma anche ai principi in materia di responsabilità degli amministratori delle persone giuridiche, e segnatamente delle società di capitali, introducendo una responsabilità personale e solidale di questi con la società rappresentata che non trova paralleli nell'ordinamento e garantirebbe al notaio un beneficio che non è riconosciuto a nessun altro creditore (tanto più, come evidenziato dai precedenti di questo Tribunale, che l'art. 28 della stessa legge notarile permette al notaio di "ricusare il proprio ministero se le parti non depositino presso di lui l'importo delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto", attribuendo al notaio una ulteriore garanzia dei suoi diritti patrimoniali).

Il principio di autonomia patrimoniale e giuridica delle società di capitali esclude che il loro organo, nel momento in cui agisce in rappresentanza della persona giuridica, abbia una soggettività diversa da quella della società e possa essere considerato una "parte" intervenuta nell'atto notarile.

Non depone in senso contrario il richiamo alle altre norme della legge notarile che fanno riferimento alla nozione di "parte", taluna delle quali sicuramente si riferisce alla persona fisica che interviene nell'atto, a prescindere dal fatto che il suo intervento avvenga in proprio o quale organo rappresentativo di un diverso soggetto giuridico.

È il caso delle norme che disciplinano la lettura dell'atto alle parti (che presuppone la capacità di ascoltare che è propria delle persone fisiche - art. 58), la rinunzia ai testimoni delle parti che sappiano leggere e scrivere (art. 48), l'identità personale delle parti (art. 49), la conoscenza della lingua (art. 54 e 55), la sordità e il mutismo (art.

56 e 57), la capacità delle parti (art. 50) e la indicazione nell'atto delle loro generalità (art. 51).

Si tratta però, in tutti i casi, di norme che sono correlate, direttamente o indirettamente, alla natura degli atti notarili e che trovano la loro giustificazione nell'efficacia probatoria ad essi attribuita dalla legge; la loro ratio è quindi ben diversa da quella dell'estensione della responsabilità nei confronti del notaio, che si esplica su un piano patrimoniale che ben può venire riferita alle sole parti in senso sostanziale.

Quanto poi all'art. 28 n° 2 della legge notarile, che fa divieto per il notaio di rogare atti ai quali intervengano come parti suoi parenti, detta norma ha cura di precisare che il divieto è esteso al caso in cui i parenti del notaio "intervengano come procuratori, tutori o amministratori"; la nozione di parte è quindi usata nel senso formale che la parola, secondo l'appellante, dovrebbe avere anche nell'art. 78, ma per chiarirne il significato, che in quel contesto poteva essere dubbio, il legislatore ha ritenuto necessaria una specificazione, che non ha invece inserito nella norma successiva.

Quanto alle altre norme richiamate dalle sentenze pretorili citate dall'appellante, l'art. 47 della legge notarile, che richiede la presenza delle parti, si riferisce al soggetto giuridico e dunque il termine ben può essere inteso in senso sostanziale (la persona giuridica presente se ne è presente il rappresentante, organo o procuratore speciale, chiunque egli sia), ed anche l'art. 53 che disciplina la sottoscrizione delle parti, ben può essere riferita alle parti in senso sostanziale (la sottoscrizione del legale rappresentante è quella della società).

Non è poi sostenibile, come sembra fare l'appellante nella sua comparsa conclusionale, che il notaio non avrebbe alcun rapporto

diretto con la parte in senso sostanziale, ovvero con la società: tale rapporto lo ha a mezzo dell'organo o del rappresentante che impegnano la persona giuridica rappresentata, se il rapporto rappresentativo è valido (circostanza che, ai sensi dell'art. 54 del regolamento notarile, il notaio ha l'obbligo e non solo l'onere di verificare).

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, il notaio Ri. P..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico articolato motivo il ricorrente, in sostanza, deduce che dalle singole disposizioni della legge notarile sarebbe desumibile che la "parte" in esse menzionate va identificata con il soggetto che interviene nell'atto pubblico (parte in senso formale) e non nel soggetto nei cui confronti tale atto produce effetti giuridici (parte in senso sostanziale).

Il motivo è infondato.

Va, in primo luogo, rilevata la ininfluenza, ai fini della decisione della attuale controversia, della sentenza di questa S.C. in data 23 giugno 1960 n. 1665, la quale ha affermato che ai fini dell'art. 78 l. not. devono intendersi per "parti" non soltanto le persone che siano intervenute nella formazione dell'atto, ma anche quelle che, avendo un interesse diretto e precipuo nella stipulazione del rogito, lo abbiano comunque promosso, richiedendo o facendo richiedere l'opera del notaio.

Tale decisione ha, infatti, affrontato la diversa questione della individuazione del "cliente" il quale è tenuto al pagamento del corrispettivo del professionista, ed ha ribadito il principio pacifico

secondo il quale non vi è necessaria coincidenza tra soggetto che tale prestazione ha richiesto e soggetto che della stessa usufruisca.
Nella specie, invece, si discute della esistenza di un obbligo di pagamento del corrispettivo e delle spese in favore del notaio da parte soggetto che sia intervenuto nell'atto pubblico in rappresentanza del soggetto nei cui confronti si producono gli effetti dell'atto stesso.
Ciò chiarito, non può condividersi la tesi del ricorrente, secondo la quale tutte le disposizioni della legge notarile in cui si fa menzione della "parte" si riferiscono alla persona fisica che presenzia all'atto (parte in senso formale), che può anche non coincidere con la persona fisica o giuridica destinataria degli effetti dell'atto (parte in senso sostanziale).
Esiste, infatti, sicuramente delle disposizioni della legge notarile che militano in senso contrario a tale tesi.
L'art. 28 n. 1 l. not. prescrive che il notaio non può ricevere atti se vi intervengono come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta, in qualunque grado ed in linea collaterale fino al terzo grado, ancorché vi intervengano come procuratori, tutori od amministratori.
Tale ultima precisazione non avrebbe senso se si dovesse ritenere che, in linea di principio, ogni volta in cui la legge notarile menzione le "parti" intende riferirsi alle persone fisiche intervengono nell'atto pubblico.
Analogamente l'art. 51 l. not., dopo avere precisato che l'atto pubblico deve indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio o la residenza e le condizioni delle parti, aggiunge che se le parti o alcune di esse intervengono all'atto per mezzo di rappresentante tali indicazioni si osservano anche rispetto al

rappresentante. In tale disposizione la "parte" è il soggetto nei cui confronti si producono gli effetti giuridici dell'atto, mentre tale qualifica non viene riconosciuta a chi interviene nell'atto nella qualità di suo rappresentante.

Ciò chiarito, si impone la conclusione che, in caso di dubbio, la individuazione del soggetto cui le singole disposizioni della legge notarile attribuiscono la qualifica di "parte" va effettuata in base alla loro ratio.

Con riferimento specifico all'art. 78 l. not. sembra illogica una interpretazione che accolli l'onere delle spese a chi risulta "costituito" nell'atto pubblico nella qualità di rappresentante (legale o sostanziale) della persona fisica o giuridica nei cui confronti l'atto pubblico è destinato a produrre effetti giuridici e nel cui nome ed interesse è stata richiesta la prestazione professionale del notaio, in linea col principio generale secondo il quale il rappresentante non assume impegni in proprio in relazione alla attività svolta in nome e nell'interesse del rappresentato.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Non avendo Ro. L. svolto attività difensiva in questa sede, nessun provvedimento va emesso in ordine alle spese.

P.Q.M

la Corte rigetta il ricorso.

Roma, 22 dicembre 2003

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 GIU. 2004.